

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1998

recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

[notificata con il numero C(1998) 2971]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/573/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 97/34/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 7,

considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/419/CE ⁽⁴⁾, stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; che la parte I di tale elenco contiene i nomi dei paesi terzi oggetto di una specifica decisione e la parte II contiene i nomi dei paesi terzi conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE;

considerando che le decisioni 98/568/CE ⁽⁵⁾, 98/570/CE ⁽⁶⁾ e 98/572/CE ⁽⁷⁾ stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari, rispettivamente, del Guatemala, della Tunisia e di Cuba;

considerando che pertanto occorre aggiungere il Guatemala, la Tunisia e Cuba alla parte I dell'elenco dei paesi e dei territori dai quali è autorizzata l'importazione dei

prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, contenuto nell'allegato I della decisione 97/296/CE;

considerando che il Pakistan ha dimostrato di soddisfare le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE;

considerando che è pertanto necessario aggiungere tale paese nella parte II del citato elenco contenuto nell'allegato I della decisione 97/296/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 55.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

ALBANIA	FILIPPINE	NIGERIA
ARGENTINA	GAMBIA	NUOVA ZELANDA
AUSTRALIA	GHANA	PERÙ
BANGLADESH	GIAPPONE	RUSSIA
BRASILE	GUATEMALA	SENEGAL
CANADA	INDIA	SINGAPORE
CILE	INDONESIA	SUDAFRICA
COLOMBIA	ISOLE FÆRØER	TAIWAN
COREA DEL SUD	MADAGASCAR	TANZANIA
COSTA D'AVORIO	MALAYSIA	TAILANDIA
CUBA	MALDIVE	TUNISIA
ECUADOR	MAROCCO	URUGUAY
FALKLAND	MAURITANIA	

II. Paesi e territori che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

BELIZE	ISRAELE	REPUBBLICA Ceca
BENIN	KAZAKISTAN ⁽¹⁾	SEICELLE
CAMERUN	LETTONIA	SLOVENIA
CAPO VERDE	LITUANIA	STATI UNITI D'AMERICA
CINA	MALTA	SURINAME
COSTA RICA	MAURIZIO	SVIZZERA
CROAZIA	MESSICO	TOGO
FIGI	NAMIBIA	TURCHIA
GIAMAICA	NICARAGUA	UGANDA
GROENLANDIA	PAKISTAN	UNGHERIA ⁽²⁾
GUINEA	PANAMA	VENEZUELA
HONDURAS	PAPUA NUOVA GUINEA	VIETNAM*
HONG KONG	POLONIA	

⁽¹⁾ Autorizzato soltanto per le importazioni di caviale

⁽²⁾ Autorizzato soltanto per le importazioni di animali vivi destinati al consumo umano